



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE E PER GLI AFFARI DEL
PERSONALE
SERVIZIO CITTADINANZA, AFFARI SPECIALI E PATRIMONIALI
DIVISIONE CITTADINANZA

ROMA, 19 FEB. 2001

PROT. N. K.78

CIRCOLARE TELEGRAFICA

- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA AOSTA
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER
LA PROVINCIA DI BOLZANO
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER
LA PROVINCIA DI TRENTO
- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI – DIREZIONE
GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE
POLITICHE MIGRATORIE – UFFICIO III ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIREZIONE
GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE
LIBERE PROFESSIONI – UFFICIO I ROMA

OGGETTO: Legge 14 dicembre 2000, n. 379 concernente “*Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenenti all’Impero austro-ungarico e ai loro discendenti*”. Indirizzi applicativi.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19.12.2000 è stata pubblicata la legge 14 dicembre 2000, n. 379 concernente “*Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenenti all’Impero austro-ungarico e ai loro discendenti*”, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La normativa in argomento prevede che le persone originarie dei territori individuati al comma 1° della legge, già appartenuti all’impero austro-ungarico, emigrate all’estero prima del 16

luglio 1920, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'art. 23 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge.

Pertanto, poiché la legge suddetta è già in vigore, si rappresenta che gli Ufficiali di stato civile competenti o le nostre Autorità diplomatico-consolari per i residenti all'estero, dovranno accettare le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 1 della legge che, comunque, benché iscritte nei registri di cittadinanza, saranno efficaci solo al termine della procedura di riconoscimento che non potrà che essere effettuata dagli Organi Centrali.

Le dichiarazioni ricevute saranno quindi trattenute agli atti di quegli Uffici in attesa di successive direttive che verranno emanate al riguardo.

Ciò premesso, le SS.LL. vorranno disporre affinché il contenuto della presente comunicazione venga portato a conoscenza di tutti i Sigg. Sindaci dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di rispettiva competenza.

Tornerà gradito un cortese cenno d' intesa e di assicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Sorge)